

PRINCIPALI NORME SUI SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO

- ✓ [D.M. 22 febbraio 1996 n. 261](#) Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.
Allegato: [Entità minima dei servizi di vigilanza](#)
- ✓ stralcio [D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139](#): Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- ✓ stralcio [D.M. 2 marzo 2012](#): Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- ✓ [Circolare prot. n° 45945/4117/27/2 del 25 maggio 1996](#): Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.
- ✓ [Circolare n° 13 MI.SA 99 Prot. n° P627/4101 sott. 72/C2 del 22 maggio 1999](#): Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi - Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all'art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996. (stralcio)
- ✓ [Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000](#): Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1999 - Considerazioni ed indirizzi.
- ✓ [Lettera Circolare Prot. n. 11497 del 17 settembre 2009](#): Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio. Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000.
- ✓ [Lettera Circolare DCPREV Prot. n. 14011 del 26 ottobre 2011](#): Autorizzazione all'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio.
- ✓ [Nota DCPREV prot. n. 10759 del 16 settembre 2015](#): Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisazioni.
- ✓ [Quesiti ministeriali relativi ai servizi di vigilanza antincendio](#)

D.M. 22 febbraio 1996 n. 261

Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento.

(Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1996, n. 113)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio; **Visto** l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Visto** l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; **Visto** il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994; **Udito** il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; **Vista** la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I

Finalità e caratteristiche generali

1. Obiettivi.

1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal *decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577*, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità

economica europea e da altri organismi internazionali.

2. Definizione.

1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.

2. Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

3. Campo di applicazione.

1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell'art. 2 della *legge 26 luglio 1965, n. 966*, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo art. 4 e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.

2. A termini dell'art. 3, lettera b), della *legge 26 luglio 1965, n. 966*, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.

TITOLO II

Servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento

4. Generalità.

1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della *legge 26 luglio 1965, n. 966*, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del *testo unico 18 giugno 1931, n. 773*, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*.

2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.

3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:

- a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

4. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni

provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.

5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

5. Entità del servizio di vigilanza.

1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva.

2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.

6. Competenze degli organi centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio nel territorio di competenza.

2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, il comandante provinciale provvederà all'assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione.

7. Modalità di svolgimento del servizio.

1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.

8. Adempimenti di enti e privati.

1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del

fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della *legge 26 luglio 1965, n. 966*.

2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di:

- a) mezzi antincendio fissi e mobili;
- b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
- c) luci di sicurezza;
- d) quadro elettrico generale;
- e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti:

- a) sgombrare ed agibili le vie di esodo;
- b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;
- c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilite dalle specifiche normative;
- d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

9. Abrogazioni di disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 186, 188, 189, 192 e 193 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato: **ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA**

a) Circhi - teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:

2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti^[1]

Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti^[1]:

area platea: 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;

area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; - 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a tecnologia complessa;

galleria: 1 unità per ogni galleria;

palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi.

b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza di pubblico:

2 unità fino a 250 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;

c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti:

2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;

d) Impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;

e) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:

4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;

f) Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq:

2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;

Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all'aperto:

4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;

Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza stabilirà l'entità del servizio in relazione ai padiglioni utilizzati;

g) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone:

2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;

h) Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone

4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;

Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale, con mansioni di autista, per ogni automezzo.

[1] Nel caso in cui tali strutture vengano utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione provinciale di vigilanza valuterà caso per caso l'entità minima del servizio.

D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 (Stralcio)

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (stralcio)

... omissis ...

Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

... omissis ...

Art. 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2⁽¹⁾, sono effettuati dal Corpo nazionale a **titolo oneroso**, salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai **servizi di vigilanza antincendio**, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

... omissis ...

¹ Tra i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 del [D.lgs n. 139/2006](#) sono previsti alla **lettera i)**: "i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;"

D.M. 2 marzo 2012 (Stralcio)

Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (stralcio)

... omissis ...

TABELLA 1

TARIFFE ORARIE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

A) Servizi di prevenzione incendi

Operatore tecnico	Tariffa oraria
1. Esame progetto	€ 50,00
2. Sopralluogo	€ 54,00

B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso

	Tariffa oraria
Personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti	€ 33,00
Personale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi	€ 27,00
Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto	€ 25,00
Personale del ruolo dei vigili del fuoco	€ 23,00

... omissis ...

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti. Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio di cui ai punti A), B), C), le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro nella sede di servizio.

TABELLA 2

TARIFFE ORARIE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA TABELLA 1 – LETTERA A).

Descrizione	Tariffa oraria
Autovettura	€ 7,00
Autofurgone e pullman (14 posti)	€ 10,00
Autocarro e pullman (20 posti)	€ 17,00
Autopompa serbatoio tipo piccolo e autobotte	€ 55,00
Autopompa serbatoio tipo grande	€ 80,00
Autoscala da 30/37 m.	€ 145,00
Autoscala da 50 m.	€ 203,00
Autogru da 16/25 t.	€ 97,00
Autogru da 30/40 t.	€ 131,00
Anfibio con entrobordo e anfibio con idrojet	€ 168,00
Mezzi movimento terra	€ 131,00
Motobarca pompa	€ 280,00
Motopompa su carrello (compreso automezzo di traino)	€ 18,00

Avvertenze:

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per un'intera ora. Se il funzionamento dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per un'intera ora o non vanno calcolate, salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti.

... omissis ...

Circolare prot. n° 45945/4117/27/2 del 25 maggio 1996

Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La Gazzetta Ufficiale n. 113/1996 ha pubblicato il [D.M. 22 febbraio 1996, n. 261](#), con il quale viene approvato il regolamento sui servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che, a termini della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono effettuati, a pagamento, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In proposito, pur nell'estrema chiarezza delle disposizioni contenute nel testo normativo di cui trattasi, appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. e delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulle innovazioni recate dal regolamento in parola, particolarmente in riferimento ai parametri (ricettività degli ambienti) in base ai quali le commissioni medesime, su proposta dei Comandanti provinciali determinano l'entità del servizio fissando il numero di vigili del fuoco chiamati a svolgere il servizio.

Poiché il criterio seguito nella stesura del testo è stato improntato all'individuazione dei luoghi per i quali la vigilanza da parte del Corpo è da ritenersi indispensabile procedendo, altresì, in alcuni casi, a modifiche dei sopraccennati parametri, rispetto a quelli previgenti, appare opportuno rappresentare l'esigenza che con l'entrata in vigore del provvedimento vengano tempestivamente aggiornate quelle situazioni non più rispondenti ai nuovi criteri.

Va, altresì, rammentato che, come è noto, la legittimità delle disposizioni che disciplinano l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei servizi di vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo, è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare pronta ed espresa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della L. 966/65.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare l'ulteriore innovazione recata dal regolamento in parola all'art. 4, c. 4, dove viene espressamente consentito alle Commissioni provinciali di imporre l'effettuazione del servizio in parola anche nei confronti di ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle prescritte in via generale, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le finalità di cui all'art. 2, lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.

Circolare n° 13 MI.SA 99 Prot. n° P627/4101 sott. 72/C2 del 22 maggio 1999

Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi - Criteri e modalità di utilizzazione del fondo di cui all'art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del 26/2/1996.

L'art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compensare la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

Con successive disposizioni ministeriali emanate a seguito di accordi definiti in sede di contrattazione nazionale decentrata, sono state stabilite le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo anche per quanto attiene specificatamente il miglioramento dei servizi di cui all'oggetto.

I risultati ottenuti a decorrere dal 1992, in termini di aumento della produttività e miglioramento dei servizi resi, nel settore della prevenzione e vigilanza antincendi, possono sinteticamente riassumersi come segue:

... *omissis* ...

- SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Il servizio di vigilanza antincendi, praticamente inesistente a tutto il 1991, a seguito della ripresa del servizio stesso attuata con la circolare n. 27 del 7 ottobre 1991, è passato da circa 20.000 servizi espletati nel 1992 ai circa 40.000 espletati nel 1998.

Dal quadro sopra riportato emerge che l'utilizzazione del fondo di incentivazione istituito con l'art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990, unitamente alla riorganizzazione dei servizi in questione, ha costituito uno strumento efficace alla luce dei risultati ottenuti.

A seguito delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione amministrativa delle procedure di prevenzione incendi, sull'affidamento di nuove competenze in materia di sicurezza (adempimenti derivanti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 758/1994, attività di formazione

di cui alla legge n. 609/1996) sono insorti nuovi impegni per le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che si vanno a sommare alla gestione dei servizi di soccorso ed all'amministrazione degli uffici.

Tenuto conto dei carichi globali di lavoro, si è ritenuto necessario rivedere gli accordi precorsi, in base ai quali furono stabiliti i criteri di utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, al fine di rendere tale strumento coerente e compatibile con la nuova realtà.

Pertanto sulla base dell'accordo raggiunto, in sede di contrattazione nazionale sull'utilizzazione del fondo previsto dall'art. 61 del C.C.N.L. pubblicato con D.P.C.M. 26 febbraio 1996, sono state ridefinite le direttive per l'organizzazione dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo, che dovranno essere attuati a decorrere dall'1 gennaio 1999.

Le direttive ed i criteri sono quelli di seguito esplicitati.

... *omissis* ...

B) SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Con l'emanazione del decreto 22 febbraio 1996, n. 261, si è proceduto a regolamentare il servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che costituisce il 95% del totale dei servizi resi, tenendo conto che il restante 5% afferisce ai servizi di vigilanza resi negli ambiti portuali.

Il suddetto decreto stabilisce le attività per le quali ricorre l'obbligo del servizio e fissa anche l'entità minima del personale addetto.

Ciò premesso, con la presente si forniscono criteri per una migliore organizzazione del servizio medesimo ed una sua uniforme attuazione, nonché si stabiliscono le modalità di compenso al personale che espleta il predetto servizio al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, tenendo conto anche del recente aggiornamento delle tariffe orarie per i servizi a pagamento in base al **decreto ministeriale 21 settembre 1998**.⁽²⁾

B1) - CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO

All'espletamento del servizio di vigilanza antincendio concorre tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tenendo conto delle attuali dotazioni organiche del personale operativo, per l'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio dovrà farsi ricorso di norma a prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, favorendo la partecipazione volontaria del personale secondo le seguenti modalità di impegno, in relazione alla durata del servizio da rendere sul luogo della manifestazione e prevedendo che, al termine del servizio di vigilanza, il personale non sia inserito nei turni ordinari:

- Servizi di durata inferiore a 2h e 30'

Qualora la durata del servizio da prestare sul luogo della manifestazione e comprensiva dei tempi di ispezione e della durata dello spettacolo o manifestazione, sia inferiore a 2h e 30', occorrerà privilegiare il personale volontario residente nel Comune ove ha luogo la manifestazione o nelle immediate prossimità, o in alternativa fare ricorso, d'intesa con le OO.SS. territoriali, a personale in servizio, nei limiti previsti dall'art. 61, comma 6, del C.C.N.L. e purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.

- Servizi di durata superiore alle 2h e 30'

Per tali servizi si dovrà fare ricorso prioritariamente al personale volontario attraverso criteri di rotazione.

Qualora la durata del servizio sia superiore alle 8 ore occorre suddividere il servizio in turnazioni ciascuna delle quali deve avere durata minima di 4 ore e non superiore alle 8 ore.

- Trasporto del Personale

In via generale il Comando assicura il trasporto del personale incaricato del servizio dalle sede Vigili del Fuoco più vicina al luogo ove ha sede lo spettacolo o manifestazione e le relative spese

² Attualmente si deve fare riferimento al [DM 2 marzo 2012](#) "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966".

dell'automezzo sono a carico del richiedente il servizio.

Pertanto il personale incaricato qualora intenda utilizzare l'automezzo dell'amministrazione dovrà trovarsi presso la sede Vigili del Fuoco prevista all'ora stabilita in uniforme da intervento, altrimenti si recherà direttamente sul luogo del servizio all'ora stabilita.

Ai fini giuridici il personale è da considerarsi in servizio durante i tempi di viaggio necessari per raggiungere dalla propria abitazione il luogo ove espletare il servizio di vigilanza.

B2) CORRISPETTIVO DOVUTO DAL RICHIEDENTE IL SERVIZIO

L'entità del corrispettivo a carico del richiedente il servizio va commisurata alla durata del servizio reso sul luogo ove si espleta la vigilanza e che pertanto è comprensiva dei tempi dello spettacolo o manifestazione, dei tempi di controllo iniziale e finale degli ambienti.

Al suddetto importo va aggiunto il costo della eventuale utilizzo dei mezzi dell'amministrazione e se dovuto l'onere per l'indennità di missione, sulla base delle vigenti disposizioni.

B3) COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO RESI AL DI FUORI DELL'ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE.

Il personale operativo che espleta il servizio di vigilanza al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione ha diritto ad un corrispettivo lordo calcolato sulla base della durata del servizio reso sul luogo dello spettacolo o manifestazione e dei compensi orari di cui alla tabella allegata che tengono conto della qualifica professionale e della fascia oraria nella quale si espleta il servizio.

Per i servizi la cui durata è inferiore alle 2h e 30', l'Amministrazione garantisce un compenso minimo sulla base di 3 ore.

Per ogni servizio di vigilanza reso al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Vengono inoltre corrisposte a ciascuna unità £. 10.000 (DIECIMILA) al lordo delle ritenute di legge, quale compenso forfettario delle spese di trasferimento.

- CASI PARTICOLARI

CASO I

Potrebbe verificarsi che un servizio di vigilanza, regolarmente richiesto, non possa essere espletato in quanto per motivi vari non è stato più possibile mettere in atto la manifestazione, ma di tale circostanza non ne è stata data comunicazione al Comando in tempo utile per annullare il servizio richiesto.

In tale circostanza il personale incaricato del servizio e che pertanto si è portato sul posto regolarmente, ma non ha potuto espletarlo per i motivi sovraesposti, ha diritto ad essere compensato sulla base del minimo di 3 ore.

Il richiedente il servizio per avere diritto al rimborso del corrispettivo pagato è tenuto a comunicare al Comando in tempo utile al fine di consentire l'annullamento del servizio stesso.

CASO II

Nel caso che un servizio richiesto per motivi vari, subisca un prolungamento, il personale è tenuto a prestare servizio ed essere compensato per l'intera durata.

Il verificarsi di tale circostanza deve essere riportato in apposito verbale redatto dal responsabile del servizio e sottoscritto dal richiedente

Il Comando dovrà richiedere all'interessato il pagamento del servizio prestato in aggiunta a quello richiesto.

... *omissis* ...

Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000

**Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1999
- Considerazioni ed indirizzi.**

Sulla base dei dati acquisiti dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sul servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emerge che nel 1999 sono stati espletati circa 43.200 servizi, così ripartiti:

... *omissis* ...

Il livello raggiunto dal servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è per gran parte da attribuire all'attuazione del regolamento emanato con [Decreto del Ministro dell'Interno del 22 febbraio 1996, n° 261](#), che ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alle previgenti disposizioni, individuando chiaramente le attività di spettacolo e trattenimento per le quali la vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da ritenersi indispensabile e stabilendo altresì il numero dei Vigili del Fuoco chiamati a svolgere il suddetto servizio.

Il predetto regolamento ha pertanto stabilito precisi criteri, finalizzati ad uniformare l'azione degli organi preposti al controllo.

Ciò premesso si comunica che, da parte delle associazioni di categoria interessate, è stato più volte fatto presente che, in taluni casi, l'entità del servizio prescritto dalle locali Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, risulta essere superiore, a volte anche in misura sensibile, rispetto ai numeri stabiliti nel regolamento anche nei casi in cui gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dai decreti ministeriali [18 marzo 1996](#) e [19 agosto 1996](#) siano stati eseguiti nelle strutture e nei locali interessati.

Al riguardo si invitano i Sigg. Prefetti ad interessare le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo affinché, qualora siano state effettivamente adottate tutte le misure previste nei succitati decreti ministeriali, valutino l'opportunità di tenere presenti le disposizioni del [D.M. n° 261/1996](#) nello stabilire l'entità del servizio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dai dati acquisiti emerge inoltre un significativo incremento dei servizi di vigilanza resi, a norma dell'art. 3, lettera b) della legge 26 luglio 1965, n° 966 (servizi di vigilanza antincendio facoltativi).

Ferma restando la facoltà prevista dalla legge che consente ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di erogare tale tipologia di servizi, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, si ritiene necessario, stante il rilevante incremento di detti servizi, di stabilire una più diretta azione di controllo da parte dell'Amministrazione centrale, tenendo presente che i compensi al personale, che espleta tali servizi al di fuori dell'orario ordinario, verranno a gravare sul Fondo unico di Amministrazione previsto dall'art. 47 del nuovo C.C.N.L. di categoria.

Pertanto tutte le richieste di enti e privati riguardanti servizi di vigilanza antincendio, da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento, e degli ambiti portuali ed aeroportuali, e che i Comandi Provinciali riterranno compatibili con le disponibilità di personale e mezzi, dovranno essere preventivamente inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Generale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

Lettera Circolare prot. n. 11497 del 17 settembre 2009⁽³⁾

Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio. Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000.

A parziale modifica di quanto stabilito dalla [Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000](#), nell'ottica di un decentramento delle competenze, tenuto conto dell'esperienza acquisita e in considerazione dell'evoluzione del servizio nel corso degli ultimi anni, si comunica che, con decorrenza immediata, tutte le richieste di enti e privati, riguardanti servizi di vigilanza antincendio a pagamento da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento di durata compresa tra 3 e 8 ore, ricevute dai Comandi provinciali VV.F., non dovranno più essere inoltrate

³ Superata dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26 ottobre 2011 (vedi di seguito).

preventivamente a questa Direzione Centrale per la concessione dell'autorizzazione all'espletamento del servizio, ma potranno essere autorizzate direttamente dai Sigg. Comandanti competenti per territorio, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi.

Nel valutare l'opportunità di effettuare il servizio, i Sigg. Comandanti provinciali VV.F. dovranno attenersi a quanto stabilito dal [D.M. 22 febbraio 1996 n. 261](#) e dalla [Circolare n. 13 MI.SA. del 22 maggio 1999](#).

Si comunica altresì che i suddetti Comandanti provinciali potranno autorizzare anche i servizi di vigilanza antincendio a titolo gratuito, in occasione di manifestazioni a scopo benefico, a condizione che il personale VV.F. si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l'importo dovuto per l'eventuale impiego di mezzi di servizio. Le richieste riguardanti i servizi di vigilanza antincendio a pagamento di durata inferiore alle 3 ore o superiore alle 8 dovranno preventivamente essere inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Centrale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26 ottobre 2011
Autorizzazione all'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio.

Si fa seguito a precedenti indicazioni fornite sull'argomento, per significare che le contingenti difficoltà di natura finanziaria impongono la necessità di limitare ad ipotesi imprescindibili la prestazione dei servizi di vigilanza non obbligatori, il cui costo per l'amministrazione, in termini di personale e mezzi impiegati, non trovando adeguata copertura, alimenta, come noto, una voce fortemente in perdita nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo di Amministrazione per il personale.

Ciò premesso, a superamento di quanto stabilito con la [lettera circolare prot. n. 11497 del 17 settembre 2009](#), si rappresenta che con decorrenza immediata, le richieste di enti pubblici e privati, concernenti **servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi** da quelli ricompresi nel [D.M. 22 febbraio 1996 n. 261](#), (*Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento*), potranno trovare accoglimento **solo in via eccezionale** e **previa autorizzazione** da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura dei Comandanti Provinciali VV.F. competenti per territorio, corredate di parere da cui si evincano i motivi specifici per i quali il servizio sia da ritenersi necessario. Analogamente dovrà provvedersi per eventuali richieste già pervenute alla data della presente.

Nota DCPREV prot. n. 10759 del 16 settembre 2015
Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisioni.

Premessa

Si fa seguito alle precedenti indicazioni rese note ed in particolare alle istruzioni contenute nella Circolare n. 13 MI.SA. 99 del 22 maggio 1999, per fornire alcune precisazioni in merito alla esatta definizione del servizio di vigilanza, anche in considerazione dell'esigenza di dare uniformità all'applicazione della relativa disciplina ed ai criteri di corresponsione dei previsti emolumenti al personale del C.N.VV.F.

Il servizio di vigilanza antincendio rientra tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e consiste in un servizio di presidio fisico reso nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Tale servizio, pertanto, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Servizi di vigilanza antincendio

Per le modalità di svolgimento e di remunerazione dei servizi di vigilanza antincendio si rinvia

alle disposizioni interne già diramate, che si ritengono valide sia per i servizi di vigilanza obbligatori che per quelli facoltativi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Particolare attenzione va rivolta ai servizi di vigilanza facoltativi appena menzionati per i quali la stipula di specifici accordi, anche di natura negoziale, deve inquadrarsi nei vincoli stabiliti dalle tariffe orarie di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012 sia per quanto riguarda il personale che per i mezzi utilizzati.

Preme peraltro evidenziare come il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili citati nella norma.

Pertanto, tale servizio non può ritenersi sostitutivo di misure di prevenzione incendi omesse o di atti abilitativi mancanti. Anzi, prima di fornire il servizio occorrerà verificare che l'attività sia in possesso degli atti abilitativi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente e se del caso segnalare le inosservanze al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza, oltre che di adozione dei provvedimenti urgenti.

Per tutte le tipologie di servizi resi sulla base delle suddette modalità di svolgimento, risultano conseguentemente applicabili le misure dei compensi indicati nella tabella di cui al punto B4) della citata Circolare n. 13 MI.SA. 99 (ovviamente con la già nota conversione degli importi in euro).

Servizi tecnici di soccorso

Fuori dai casi sopra citati, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, contempla l'effettuazione a pagamento del servizio tecnico di soccorso cosiddetto non urgente, ove cioè non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose.

In tale caso, il servizio da rendere, senza integrarsi in un sistema di misure tecniche preventive proprie dell'attività, come avviene nel servizio di vigilanza, può assumere diverse tipologie. Vi rientrano non solo i casi di situazioni occasionali ove si rende necessario l'intervento di personale particolarmente qualificato sotto l'aspetto tecnico (rifornimenti idrici, ispezioni in zone impervie, recuperi vari, etc.), ma anche i casi in cui particolari condizioni (ambientali, climatiche, stagionali e simili) facciano presumere l'aumento delle probabilità del verificarsi di situazioni di pericolo e della conseguente necessità di interventi di soccorso rapidi.

Per lo svolgimento di tale tipologia di servizi il personale VVF viene distaccato temporaneamente presso stabilimenti, eventi, luoghi, al solo fine di assicurare l'immediato intervento nel caso di incidente, potenziando quindi il dispositivo di soccorso ordinario.

Anche in tali casi e specie per contesti di durata prolungata nel tempo, lo strumento negoziale delle convenzioni tornerà utile ai fini della formalizzazione delle prestazioni ai richiedenti il relativo servizio. Fermi rimangono i limiti derivanti da fonti normative o regolamentari sugli aspetti della competenza nonché della particolare attenzione al calcolo delle spese a carico delle parti contraenti che dovranno comunque far riferimento alle citate tariffe di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012.

In ordine agli emolumenti retributivi da corrispondere al personale, si precisa che, ferma restando l'applicazione, ai richiedenti il servizio tecnico di soccorso, delle tariffe all'uopo previste nella Tabella 1 - lettera B) allegata al già citato D.M. del 2 marzo 2012, al personale VVF potrà essere corrisposto il compenso per il lavoro straordinario, ovviamente laddove non risultasse possibile lo svolgimento del servizio mediante l'impiego di personale in orario di lavoro ordinario.

Preme da ultimo precisare che la vigente misura delle tariffe per i servizi di vigilanza antincendi e per i servizi tecnici di soccorso (per i quali, attualmente, il più volte citato DM del 2012 prevede la medesima misura) sarà - quanto prima - oggetto di ridefinizione sia dal punto di vista del *quantum* che della tipologia di servizi da rendere a terzi, stante la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, l'imminente entrata in vigore del previsto decreto interministeriale - c.d. regolamento "permuta" - attualmente al vaglio definitivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

QUESITI MINISTERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Nota Prot. n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997

D.M. 22.2.96 n, 261. Chiarimenti sul termine capienza di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, intesi a chiarire il termine "capienza" riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.

Al riguardo si precisa che **la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza**, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

Al riguardo si uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti pervenuti dalle Prefetture di Catania e Cremona.

Allegato "1"

Nota Prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23 dicembre 1996

DM 22 febbraio 1996, n. 261 - precisazioni.

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n° P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione, del [Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261](#).

Al riguardo, si ribadisce che **il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza superi le soglie ivi stabilite** in relazione alle varie tipologie di attività.

Allegato "2"

Nota Prot. n. P110/4118 sott. 20/C del 6 febbraio 1997

D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito.

In relazione al quesito formulato si comunica che il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, sui luoghi di spettacolo e trattenimento, deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del regolamento emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite, in relazione alle varie tipologie di attività.

Nota Prot. n. P2570/4118 sott. 20 del 14 gennaio 1997

Servizi di vigilanza-Risposta a quesito.

In relazione al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. ... in ordine al servizio di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.

È superfluo sottolineare, infatti, che con l'entrata in vigore del [D.M. 22 febbraio 1996 n. 261](#), che ne ha definito obiettivi, campo di applicazione e modalità di svolgimento, **il servizio di vigilanza ha assunto un carattere di obbligatorietà che non ammette disattese o forme surrogatorie.**^(*)

() Il quesito chiede se sia possibile effettuare presso i locali da ballo (con capienza superiore a 1500 persone) un servizio di vigilanza differenziato che preveda un'ispezione della squadra preposta, che effettuerebbe più servizi nell'ambito di un solo turno, con verifica di funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio e della disponibilità delle vie di esodo, tenendo conto che tali tipi di locali siti in uno stesso ambito territoriale hanno stessi orari e giorni di funzionamento (generalmente la sera di Venerdì, Sabato e Domenica ed il pomeriggio di Domenica). La risposta ministeriale ha chiarito che il servizio di vigilanza, anche se effettuato con un limitato numero di persone, non è surrogabile da un semplice servizio ispettivo.*

Nota prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997
Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra inerente la questione di cui all'oggetto, si fa presente che sull'argomento questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti, ebbe già a chiedere all'Ufficio Legislativo di questa Direzione il parere di competenza.

Il predetto Ufficio, con il cui parere si concorda, ha espresso l'avviso che **le pubbliche manifestazioni** (fra le quali rientrano quelle di cui trattasi) **non sono da ritenersi**, in linea di principio, **soggette** agli obblighi di cui all'art. 2 lettera b) della Legge 966/65 **in quanto non configurabili** nella fattispecie propria del **"pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico"** quindi, non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui al combinato disposto degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'art. 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione passiva contro i rischi d'incendio.

Nota prot. n. P722/4109 Sott. 44/B del 14/06/2001
Discoteche all'aperto. – Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si fa presente che il [DM 22 febbraio 1996, n. 261](#) che in atto regola il **servizio di vigilanza antincendio** reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1500 persone", **il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.**

Nota Prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002
Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che **il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con [D.M. 22 febbraio 1996, n. 261](#), ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che **nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente** da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, **la Commissione di Vigilanza sui locali**

di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota Prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004

Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che **i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive** sono individuati al **punto 51** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la **presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità**, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo **ricadente nella voce 83** del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico **sono ricompresi nel campo di applicazione del [D.M. 19 agosto 1996](#)** recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", **essendo assimilati ai teatri**.

... omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene **le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo**, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n. 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i **teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive**.

Nota Prot. n. P2043/4118 sott. 20/C5 del 17 gennaio 2005

Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici^(*) nelle note che si riscontrano.

() Il quesito è relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio.*

Il D.M. n° 261 del 29 Febbraio 1996 prevede al punto f) dell'art. 4) l'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

- 1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq;*
- 2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq al chiuso e 10.000 mq all'aperto.*

*Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero **edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività** (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle **manifestazioni espositive e commerciali denominate "fiere cittadine"**.*

Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate "fiere cittadine" debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).

Il Comando (con parere condiviso dalla Direzione) è dell'avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d'uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d'incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all'obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 mq.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i "quartieri fieristici" e, all'art. 4, le modalità autorizzative di tali complessi.